



# CITTÀ DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Municipio

Telefono 0984 638911

Partita IVA: 00391910783

mail: [info@comune.mendicino.cs.it](mailto:info@comune.mendicino.cs.it)

87040 – Mendicino (CS)

Fax 0984 630847

Codice fiscale: 00391900784

Sito web: <http://www.comune.mendicino.cs.it>

PEC: [comunemendicino@mailcertificata.biz](mailto:comunemendicino@mailcertificata.biz)

N. 11 del 26.03.2020

**OGGETTO:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Quarantena.

## IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA;

Richiamato, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, proponendo, in tal caso, al Sindaco l'adozione del provvedimento di quarantena obbligatoria secondo quanto prescritto;

Atteso che il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con nota del 26.3.2020, prot. n. 29353, assunta al protocollo del Comune in pari data al numero 3375, ha comunicato che per il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Mendicino (CS) alla via \_\_\_\_\_ è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con l'isolamento fiduciario/quarantena e che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatto sociale; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Preso atto che il sig. \_\_\_\_\_, soprageneralizzato, è residente in Mendicino, in via \_\_\_\_\_

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale..."*;

**CHE** il \_\_\_\_\_, soprageneralizzato, è sottoposto, in via cautelativa, alla misura della quarantena, presso la propria residenza, sita in Mendicino alla via \_\_\_\_\_, in quanto giunto da zone a rischio Covid 19, **fino al giorno 30/03/2020** compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della ASL Calabria – Provincia di Cosenza;

**DI NOTIFICARE** la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento:

Alla Polizia Municipale

alla ASL Calabria – Provincia di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Al Sig. \_\_\_\_\_ sopra generalizzato.

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

- o Prefettura UTG Cosenza
- o ASL Calabria – Provincia di Cosenza.
- Presidente Regione Calabria
- o Polizia Municipale di Mendicino
- o Stazione Carabinieri di Mendicino

#### DISPONE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al **30 Marzo 2020 compreso**, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

**Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

**Mendicino, 26.03.2020**



**IL SINDACO**

**Ing. Antonio Palermo**